



Legge regionale 29 settembre 1977, n. 39

Riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma

Art. 1 Finalità. In attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 ed al fine di unificare gli interventi diretti ad assicurare la promozione e la tutela globale della salute dei cittadini ed a garantire il pieno sviluppo della persona umana, la presente legge detta norme per la riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e per il riordinamento dei presidi socio-sanitari della città di Roma.

Art. 2 Adozione della programmazione come metodo permanente di lavoro. In attuazione dei principi contenuti negli artt. 44 e seguenti dello Statuto, la Regione e gli enti locali assumono la programmazione come metodo democratico di intervento nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria per indirizzarli verso un compiuto sistema di sicurezza sociale. Partecipano al processo programmatico, nell'ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia, secondo le modalità indicate dalle leggi regionali, gli enti locali, il consorzio socio-sanitario, le organizzazioni sindacali e le forze sociali.



Legge regionale 8 novembre 1977, n. 43

Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture

Art. 1 Istituzione. E'istituito il comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, con funzioni di consulenza tecnica e giuridica della Regione, degli enti pubblici e degli enti locali. Il comitato è articolato in due

sezioni: prima sezione: urbanistica e assetto del territorio; seconda sezione: lavori pubblici e infrastrutture. Il comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione.



Legge regionale 18 novembre 1977, n. 44

Studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione

Art. 1 Finalità. La Regione Lazio, al fine di elaborare ed attuare un organico piano di interventi nel campo delle opere portuali di propria competenza e di concorrere alla protezione ed alla difesa anche preventiva delle coste, svolge e promuove studi e ricerche, predispone progetti e realizza opere e lavori, anche a carattere sperimentale, volti a determinare e verificare nel contempo l'efficacia degli interventi e la loro possibilità tecnica di realizzazione e durata.

Nell'ambito della competenza propria e delegata la Regione vigila sugli interventi interessanti la costa ed i bacini imbriferi tributari

delle spiagge laziali, anche allo scopo di prevenire le conseguenze sull'equilibrio costiero o sull'assetto del territorio.



Legge regionale 28 novembre 1977, n. 46

Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali

Nell'ambito della politica diretta al riequilibrio territoriale, allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali interessate, la Regione Lazio con la presente legge, in ottemperanza all'art. 45 dello statuto, detta norme per l'istituzione di parchi e di riserve al fine di conservare le risorse naturali, di difendere il paesaggio e l'ambiente e di concorrere alla corretta fruizione del territorio per gli scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali.

L'istituzione dei parchi e delle riserve è finalizzata alla formazione di un sistema che costituisca parte integrante del quadro di riferimento territoriale regionale, di cui all'art. 6, comma terzo, lettere a), b) e c) del documento per la deliberazione programmatica sull'assetto del territorio regionale pubblicato nel supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1974.

Violenzio Ziantoni commemora Aldo Moro

Il 9 maggio 1978 a Roma, in Via Michelangelo Caetani, viene rinvenuto il cadavere di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse dopo cinquantacinque giorni di sequestro. Il Consiglio regionale è riunito in data 10 maggio 1978, nella seduta n. 113, sotto la Presidenza di Violenzio Ziantoni. La ripresa stenografica della seduta, poi pubblicata come resoconto, registra quanto segue: "Onorevoli colleghi, avremmo voluto scegliere il silenzio per raccoglierci, secondo la nostra vocazione cristiana, nell'esercizio di una riflessione privata ed umana da svolgere all'interno delle nostre



coscienze, per spiegarci e capire il senso di questa immane tragedia che ha provocato segni così profondi e dolorosi nell'intera società nazionale. Aldo Moro militante della democrazia, cristiano, profondamente consapevole e persuaso della superiore prevalenza dello spirito e della forza degli uomini giusti, si muoveva, in obbedienza ad una rigorosa esigenza di pro-

gresso e soprattutto di emancipazione sociale del Paese, in una solida prospettiva politica, con continui e aggiornati riferimenti ai mutamenti che intervenivano in una difficile, travagliata, ma anche creativa epoca della storia italiana, contrassegnata da una complessa e profonda esigenza di accoglimento di sollecitazioni di vaste masse popolari verso un confronto, una

convivenza che rinsaldassero e ricreassero su basi autenticamente democratiche l'unità nazionale, dopo la grande stagione della Resistenza e della guerra di liberazione. Ma non è questa la sede, né l'occasione per ricordare l'ampiezza e la profondità degli insegnamenti di una milizia politica così fortemente collegata con gli stessi processi di sviluppo del Paese e soprattutto con la sempre rivendicata esigenza di promuovere l'estensione delle libertà e il perfezionamento della giustizia.

Sono questi impegni gravosi e prolungati che rifiutano le celebrazioni e i riti richiedendo, al contrario, tenaci milizie, testimonianze di vita e, soprattutto, l'impegno alla continuazione tenace e rafforzata nelle avversità e nelle difficoltà di questa tremenda avventura di terrore. L'invocazione al silenzio e al raccoglimento non può non trovare rispettosa osservanza e accorata partecipazione. In un rinnovato pensiero di partecipazione con la famiglia dell'onorevole Moro, con il ricordo dei 6 uomini trucidati con pari determinazione e per i quali ci raccogliamo con sentimenti di cristiana pietà, con la personale consapevolezza del dolore in cui tutta la DC si è raccolta in queste ore travagliate e difficili, nell'esprimere l'adesione del Consiglio alla manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali dichiaro chiusa la seduta in segno di lutto."



Legge regionale 3 aprile 1978, n. 8

Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari

Art. 1 La Regione Lazio è autorizzata ad assegnare fondi una tantum in capitale ad enti pubblici per interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere che abbiano subito danni ai locali, alle attrezzature ed alle scorte in occasione di eventi straordinari di particolare gravità e dimensione, accaduti a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 2 L'assegnazione di fondi di cui al precedente art. 1 è subordinata alla declaratoria, da parte del Consiglio regionale, della straordinarietà e gravità dell'evento dal quale sono derivati i danni, nonché della delimitazione territoriale dell'area sulla quale l'evento stesso si è prodotto. Il Consiglio regionale determinerà, di volta in volta, l'ammontare dell'intervento di cui all'art. 1, i criteri particolari per l'effettuazione dell'intervento stesso ed individuerà l'ente pubblico al quale assegnare i relativi fondi.



Legge regionale 3 aprile 1978, n. 10

Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL)

Art. 1 Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio. E'istituito, con sede in Roma, l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), ente di diritto pubblico in esecuzione della legge statale 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 2 Natura dell'ente. Nel rispetto della programmazione regionale e delle sue articolazioni l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, strumento operativo della Regione, assicura la partecipazione delle categorie agricole, indica ed esegue, su affidamento della Regione, piani di sviluppo agricolo sul territorio regionale. Su richiesta presta consulenza ed assistenza tecnica in materia agricola.



Legge regionale 6 aprile 1978, n. 14

Disciplina delle attività di formazione professionale

Art. 1 Finalità della legge. La Regione Lazio, in attuazione degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove un sistema di formazione professionale che migliori la capacità di inserimento nel lavoro degli inoccupati e dei disoccupati e che migliori la mobilità degli occupati. La formazione professionale deve essere al servizio dello sviluppo economico e occupazionale della Regione e come tale è tra i più importanti strumenti di programmazione della Regione.

Art. 2 Competenze regionali. La Regione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, definisce le iniziative di formazione professionale in relazione agli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale, dal piano regionale di sviluppo e dalle scelte d'intervento nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

